

916.202.1

**Ordinanza dell'UFAG
concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo
(OMFT)**

del 25 febbraio 2004 (Stato 15 febbraio 2010)

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visti gli articoli 4 capoverso 2 e 41 capoverso 6 dell'ordinanza del 28 febbraio 2001¹ sulla protezione dei vegetali (OPV),

ordina:

Art. 1 Misure preventive temporanee

Le merci la cui importazione comporta un pericolo fitosanitario nella Svizzera intera o per una parte della Svizzera, nonché le misure preventive alle quali esse sono assoggettate, la durata delle misure o la data in cui esse sono riesaminate e le eventuali disposizioni transitorie sono descritte nell'allegato 1.

Art. 2 Deroga temporanea al divieto d'importazione

Le merci la cui importazione è temporaneamente autorizzata, le condizioni d'importazione e la durata della deroga sono descritte nell'allegato 2.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.

Allegato I²
(art. 1)

Sezione 1

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov.

I

Ai fini della presente sezione, si intende per:

- a. *organismo nocivo*: *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov.;
- b. *piante sensibili*: vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Acer macrophyllum* Pursh., *Acer pseudoplatanus* L., *Adiantum aleuticum* (Rupr.) Paris, *Adiantum jordanii* C. Muell., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Aesculus hippocastanum* L., *Arbutus menziesii* Pursh., *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos* spp. Adans, *Calluna vulgaris* (L.) Hull, *Camellia* spp. L., *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Frangula californica* (Eschsch.) Gray, *Frangula purshiana* (DC.) Cooper, *Fraxinus excelsior* L., *Griselinia littoralis* (Raoul), *Hamamelis virginiana* L., *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Kalmia latifolia* L., *Laurus nobilis* L., *Leucothoe* spp. D. Don, *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Lonicera hispidula* (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, *Magnolia* spp. L., *Michelia doltsopa* Buch.-Ham. ex DC, *Nothofagus obliqua* (Mirbel) Blume, *Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P. S. Green, *Parrotia persica* (DC) C.A. Meyer, *Photinia x fraseri* Dress, *Pieris* spp. D. Don, *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Quercus* spp. L., *Rhododendron* spp. L. – ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch. –, *Rosa gymnocarpa* Nutt., *Salix caprea* L., *Sequoia sempervirens* (Lamb. ex D. Don) Endl., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* spp. L., *Trientalis latifolia* (Hook), *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt., *Vaccinium ovatum* Pursh. e *Viburnum* spp. L.;
- c. *legname sensibile*: il legname di *Acer macrophyllum* Pursh., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* spp. L. e *Taxus brevifolia* Nutt.;
- d. *cortece sensibili*: cortecce isolate di *Acer macrophyllum* Pursh., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* spp. L. e *Taxus brevifolia* Nutt.

II

Sono vietate l'introduzione e la diffusione di isolati non europei o europei dell'organismo nocivo.

² Nuovo testo giusta il n. I lett. a dell'O dell'UFAG del 1° ott. 2008 (RU 2008 4521). Aggiornato dal n. I dell'O dell'UFAG del 3 feb. 2010, in vigore dal 15 feb. 2010 (RU 2010 537).

III

¹ Le piante sensibili e il legname sensibile originari di Paesi terzi diversi dagli Stati membri della Comunità europea possono essere introdotti in Svizzera unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di cui ai punti 1A e 2 dell'appendice della presente sezione. Devono essere sottoposti a ispezione al momento dell'ingresso in Svizzera per individuare l'eventuale presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo, conformemente all'articolo 10 OPV, e risultare indenni da tale organismo.

² Le disposizioni di cui ai punti 1A e 2 dell'appendice della presente sezione si applicano unicamente alle piante sensibili e al legname sensibile originari degli Stati Uniti d'America e destinati alla Svizzera che lasciano il territorio americano dal 1° aprile 2004.

³ Le misure stabilite nell'allegato 4 parte A sezione 1 punto 3 OPV per quanto riguarda il legname di *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America, non si applicano al legname sensibile di *Quercus* L. conforme ai requisiti del punto 2 lettera b dell'appendice della presente sezione.

⁴ A decorrere dal 1° marzo 2005, le piante destinate alla piantagione di *Viburnum* spp., *Camellia* spp. e *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., tranne le sementi, originarie di Paesi terzi diversi dagli Stati Uniti d'America possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto delle piante di cui all'allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli articoli 20–22 OPV. Gli articoli 17, 19 e 23–25 OPV si applicano per analogia.

IV

È vietata l'importazione di cortecce sensibili originarie degli Stati Uniti d'America.

V

Le piante destinate alla piantagione di *Viburnum* spp., *Camellia* spp. e *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., tranne le sementi, prodotte in Svizzera o originarie della Comunità europea possono essere messe in commercio solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 dell'appendice della presente sezione. I produttori di queste piante sono tenuti all'omologazione conformemente all'articolo 23 OPV.

VI

L'UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell'organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all'UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

VII

Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

Appendice della sezione 1

1A. Fermo restando quanto disposto dall'allegato 3 parte A punto 2 e dall'allegato 4 parte A sezione 1 punti 11.1, 39 e 40 OPV, le piante sensibili originarie degli Stati Uniti d'America sono scortate dal certificato di cui all'articolo 8 OPV. Tale certificato:

- a. attesta che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella rubrica «Luogo di origine»; oppure
- b. è rilasciato a seguito di un'ispezione ufficiale attestante che non è stato osservato alcun segno di presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo sulle piante sensibili nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati a partire dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Inoltre, il certificato è rilasciato solo dopo che campioni rappresentativi delle piante prelevati prima della spedizione siano stati esaminati e riconosciuti indenni da isolati non europei dell'organismo nocivo nel corso delle ispezioni. La menzione «Riconosciuto indenne da isolati non europei di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.» deve figurare nel suddetto certificato nella rubrica «Dichiarazione supplementare».

1B. Le piante sensibili importate di cui al punto 1A possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto delle piante di cui all'allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli articoli 21 e 22 OPV che attestino che le ispezioni di cui al paragrafo III capoverso 1 della presente sezione sono state effettuate.

2. Il legname sensibile originario degli Stati Uniti d'America può essere importato solo a condizione di essere scortato dal certificato di cui all'articolo 8 OPV, il quale

- a. attesti che il legname sensibile provenga da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella rubrica «Luogo d'origine»; oppure
- b. sia rilasciato a seguito di un'ispezione ufficiale che attesti che il legname è stato privato della corteccia e che:
 - i) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure
 - ii) il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 per cento, oppure
 - iii) il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua; oppure

- c. è rilasciato, nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia attaccati, se è attestato da un marchio «Kiln-dried», «KD» o un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente all'uso commerciale attuale, che tale legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 per cento nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.
3. Le piante destinate alla piantagione di *Viburnum* spp., *Camellia* spp. e *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., tranne le sementi, prodotte in Svizzera o originarie della Comunità europea possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto delle piante di cui all'allegato 8 OPV rilasciato conformemente all'articolo 20 OPV e se:
- a. provengono da zone in cui non è nota la presenza dell'organismo nocivo; oppure
- b. nessun segno indicante la presenza dell'organismo nocivo è stato osservato nelle piante nel luogo di produzione all'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nel corso delle ispezioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante, e, a decorrere dal 1° maggio 2009, effettuati almeno due volte al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; l'intensità di tali ispezioni dovrebbe tener conto del particolare sistema di produzione delle piante; oppure
- c. qualora la presenza di segni dell'organismo nocivo sia stata constatata nelle piante nel luogo di produzione, sono state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia almeno:
- i) distruzione delle piante infette e di tutte le piante sensibili in un raggio di 2 metri dalle piante infette compresi i substrati di coltivazione e i residui di piante, e
- ii) per tutte le piante sensibili in un raggio di 10 metri dalle piante infette e tutte le altre piante della partita contaminata; le seguenti condizioni sono adempiute:
- le piante sono rimaste nel luogo di produzione,
 - sono state effettuate ispezioni ufficiali complementari almeno due volte nei tre mesi successivi all'adozione delle misure di eradicazione durante il periodo di crescita attiva delle piante,
 - nel corso del summenzionato periodo trimestrale non sono stati svolti trattamenti che potrebbero eliminare i sintomi dell'organismo nocivo,
 - le piante sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo in occasione di tali ispezioni ufficiali,
- iii) per tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, esse sono state sottoposte ad una nuova ispezione ufficiale approfondita a seguito della constatazione e in occasione di tali ispezioni sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo,

-
- iv) sono state prese le misure fitosanitarie del caso sulla superficie di vegetazione in un raggio di 2 metri dalle piante infette.
4. Qualora siano riscontrati segni indicanti la presenza dell'organismo nocivo sulle piante in luoghi diversi da quelli di produzione, sono adottate le misure idonee almeno a tenere sotto controllo la diffusione dell'organismo nocivo. Esse possono comprendere la delimitazione della zona interessata in cui sono adottate le misure.

Sezione 2

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione del virus del mosaico del pepino

I

Sono vietate l'importazione e la messa in commercio di sementi di pomodoro (*Lycopersicon lycopersicum* [L.] Karsten ex Farw.) contaminate dal virus del mosaico del pepino.

II

Le sementi di pomodoro originarie di Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea possono essere importate solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 1 dell'appendice della presente sezione. Esse sono ispezionate e, se necessario, sottoposte a controllo al loro ingresso in Svizzera per riscontrare la presenza del virus del mosaico del pepino, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 OPV.

III

¹ Le sementi di pomodoro prodotte in Svizzera o originarie della Comunità europea possono essere messe in commercio solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 2 dell'appendice della presente sezione.

² Il capoverso 1 non si applica agli spostamenti di sementi destinate alla vendita a consumatori finali che non si occupano della produzione di vegetali a titolo professionale, purché l'imballaggio delle stesse o altre indicazioni mostrino chiaramente tale destinazione.

IV

Il Servizio fitosanitario federale effettua indagini per riscontrare la presenza del virus del mosaico del pepino negli impianti adibiti alla produzione di pomodori e di piante di pomodoro.

Appendice della sezione 2

Condizioni di cui ai paragrafi II e III

1. Le sementi di pomodoro originarie di Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea sono scortate dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 OPV attestante che esse sono state ottenute con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e che:
 - a. provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; oppure
 - b. nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il ciclo vegetativo completo; oppure
 - c. sono state oggetto di un controllo ufficiale per riscontrare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su campioni rappresentativi con metodi adeguati, e sono risultate indenni dal virus suddetto.
2. Le sementi di pomodoro prodotte in Svizzera o originarie della Comunità europea possono essere messe in commercio solo se sono state ottenute con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e se:
 - a. provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; oppure
 - b. nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il ciclo vegetativo completo; oppure
 - c. sono state oggetto di un controllo ufficiale per riscontrare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su campioni rappresentativi con metodi adeguati, e sono risultate indenni dal virus suddetto.

Sezione 3**Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di *Thrips palmi* Karny, nei confronti della Thailandia**

I fiori recisi di *Orchidaceae* originari della Thailandia possono essere importati solo a condizione che siano rispettate le misure fissate nell'appendice della presente sezione. Dette misure si applicano soltanto alle partite che hanno lasciato la Thailandia dopo il 1° aprile 2004.

Appendice della sezione 3

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo I, devono essere rispettate le seguenti misure fitosanitarie:

1. I fiori recisi di *Orchidaceae* devono:
 - a. provenire da un luogo di produzione risultato indenne da *Thrips palmi* Karny nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure
 - b. essere stati sottoposti, come partita destinata all'esportazione e prima della stessa, ad un idoneo trattamento di fumigazione inteso a garantire l'assenza di *Thysanoptera*.
2. I fiori recisi di *Orchidaceae* devono essere scortati da un certificato fitosanitario rilasciato in Thailandia ai sensi dell'articolo 8 OPV, sulla base delle condizioni di cui al punto 1.

Il certificato precisa nella rubrica «Dichiarazione supplementare» se è stata seguita la procedura del punto 1 lettera a oppure quella del punto 1 lettera b; nei casi in cui sia stata seguita la procedura di cui al punto 1 lettera b, viene indicato nella rubrica «Disinfestazione e/o trattamento di disinfestazione» il trattamento di fumigazione effettuato prima dell'esportazione.
3. Le ispezioni sui fiori recisi di *Orchidaceae* sono effettuate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10 OPV.

Sezione 4

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu

I

Ai fini della presente sezione, si intende per:

- a. *organismo nocivo*: *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;
- b. *vegetali*: vegetali o parti di vegetali del genere *Castanea* Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi;
- c. *luogo di produzione*: luogo di produzione definito dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5 approvata dalla FAO;
- d. *Comunità*: Stati membri della Comunità europea, tranne i loro territori d'oltremare;
- e. *Paesi terzi*: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea, tuttavia compresi i territori d'oltremare degli Stati membri della Comunità.

II

Sono vietate l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo.

III

Possono essere importati da Paesi terzi solo i vegetali che:

- a. soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto I dell'appendice della presente sezione; e
- b. al momento dell'ingresso in Svizzera o nella Comunità sono sottoposti a un controllo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza dell'organismo nocivo e ne sono dichiarati indenni.

IV

I vegetali prodotti in Svizzera o nella Comunità o importati da Paesi terzi conformemente al paragrafo III possono essere spostati dal loro luogo di produzione, compresi, se necessario, i centri di giardinaggio, soltanto se soddisfano le condizioni richieste di cui al punto II dell'appendice della presente sezione.

V

L'UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini volte a riscontrare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata,

dell'organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all'UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

VI

Se i risultati delle indagini di cui al paragrafo V confermano la presenza dell'organismo in una zona o se la sua presenza è stabilita con altri mezzi, la delimitazione di detta zona è fissata secondo la procedura descritta al punto III dell'appendice della presente sezione. Le misure ufficiali di cui al punto IV dell'appendice sono prese nelle zone interessate.

VII

Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2011.

Appendice della sezione 4

I. Esigenze specifiche relative all'importazione

Fermo restando quanto disposto dall'allegato 3 parte A punto 2 e dall'allegato 4 parte A sezione I punti 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 e 40 OPV, i vegetali originari di Paesi terzi devono essere scortati dal certificato di cui all'articolo 8 OPV, il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali:

- a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in Paesi dove l'organismo non è presente; oppure
- b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in una zona che il competente servizio fitosanitario nazionale del Paese di origine ha riconosciuto indenne conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie e il cui nome è menzionato nella rubrica «Luogo d'origine».

II. Condizioni relative alla messa in commercio

Fermo restando quanto disposto dall'allegato 4 parte A sezione II punto 7 e dall'allegato 5 parte A sezione I punto 2.1 OPV, tutti i vegetali originari della Svizzera, della Comunità o importati conformemente al paragrafo III della presente sezione possono essere spostati dal luogo di produzione solo se scortati dal passaporto delle piante di cui all'allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli articoli 20–22 OPV e se:

- a. i vegetali originari del luogo di produzione sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in uno Stato membro dove l'organismo è assente; oppure
- b. i vegetali originari del luogo di produzione sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione in una zona che il servizio fitosanitario nazionale dello Stato membro ha riconosciuto indenne conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie.

III. Definizione delle zone delimitate

1. Le zone delimitate di cui al paragrafo VI consistono nelle seguenti parti:
 - a. una zona infestata dove la presenza dell'organismo è stata confermata e che comprende tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo e, se necessario, tutti i vegetali che appartengono alla stessa partita al momento della piantagione;
 - b. una zona focolaio con un limite di almeno 5 km al di là del confine della zona infestata; e
 - c. una zona cuscinetto con un limite di almeno 10 km al di là del confine della zona focolaio.

Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico, si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.

2. La delimitazione esatta delle zone di cui alla lettera a è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo, sul livello di contaminazione, sul periodo dell'anno e sulla distribuzione specifica dei vegetali nel Cantone interessato.
3. Se la presenza dell'organismo è confermata al di fuori della zona infestata, la delimitazione delle zone è modificata di conseguenza.
4. Se, in base alle indagini di cui al paragrafo V, la presenza dell'organismo non è riscontrata in nessuna delle zone delimitate per un periodo di tre anni, tali zone cessano di esistere e le misure previste al punto IV della presente appendice non sono più necessarie.
5. I Cantoni informano immediatamente l'UFAG della situazione geografica delle zone di cui al numero 1 del presente punto e forniscono piani in scala adattata. Precisano altresì la natura delle misure prese per eradicare o impedire la diffusione dell'organismo.

IV. Misure prese nelle zone delimitate

Le misure ufficiali di cui al paragrafo VI da prendere nelle zone delimitate comprendono almeno:

- a. il divieto degli spostamenti dei vegetali al di fuori o all'interno delle zone delimitate;
- b. nel caso in cui la presenza dell'organismo nei vegetali di una zona di produzione è confermata, misure adeguate per eradicare l'organismo nocivo, come almeno la distruzione dei vegetali infetti, e di tutti i vegetali che presentano i sintomi causati dall'organismo e, se necessario, di tutti i vegetali di una stessa partita al momento della piantagione e un controllo della presenza dell'organismo con ispezioni adeguate durante il periodo di possibile presenza nelle galle infestate.

Sezione 5

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)

I

Ai fini della presente sezione, si intende per:

- a. *organismo nocivo*: *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- b. *piante sensibili*: vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di *Areca catechu*, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Calamus merillii*, *Caryota maxima*, *Caryota cumingii*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenixtheophrasti*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei* e *Washingtonia* spp.;
- c. *luogo di produzione*: luogo di produzione definito dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5 approvata dalla FAO;
- d. *Comunità*: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea, tranne i loro territori d'oltremare;
- e. *Paesi terzi*: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea, tuttavia compresi i territori d'oltremare degli Stati membri della Comunità.

II

Sono vietate l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo.

III

Possono essere importate da Paesi terzi solo le piante sensibili:

- a. che soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto 1 dell'appendice della presente sezione; e
- b. che al momento dell'ingresso in Svizzera o nella Comunità sono sottoposte a un controllo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza dell'organismo nocivo e ne sono dichiarate indenni.

IV

I vegetali prodotti in Svizzera o nella Comunità o importati da Paesi terzi conformemente al paragrafo III possono essere spostati dal loro luogo di produzione, compresi, se necessario, i centri di giardinaggio, soltanto se soddisfano le condizioni di cui al punto 2 dell'appendice della presente sezione.

V

L'UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell'organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all'UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

VI

Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

Appendice della sezione 5

1. Esigenze specifiche relative all'importazione

Le piante sensibili originarie di Paesi terzi devono essere scortate dal certificato di cui all'articolo 8 OPV il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che le piante sensibili, comprese quelle raccolte in habitat naturali:

- a. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un Paese in cui non è nota la presenza dell'organismo nocivo; oppure
- b. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di origine ha riconosciuto indenni conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome della zona indenne è menzionato nella rubrica «Luogo d'origine»; oppure
- c. durante un periodo di almeno un anno prima dell'esportazione sono state coltivate in un luogo di produzione:
 - i) registrato e controllato dal servizio fitosanitario nazionale nel Paese d'origine,
 - ii) in cui i vegetali erano situati in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati,
 - iii) in cui non è stato osservato alcun segno dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi e immediatamente prima dell'esportazione.

2. Condizioni relative alla messa in commercio

Tutte le piante sensibili originarie della Svizzera, della Comunità o importate conformemente al paragrafo III della presente sezione possono essere messe in commercio sul territorio svizzero solo se scortate dal passaporto delle piante di cui all'allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli articoli 20–22 OPV e se:

- a. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in Svizzera, nella Comunità o in un Paese terzo in cui non è nota la presenza dell'organismo nocivo; oppure
- b. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il servizio fitosanitario nazionale di uno Stato membro della Comunità o di un Paese terzo ha riconosciuto indenni conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure
- c. sono state coltivate in un luogo di produzione in Svizzera o nella Comunità durante un periodo di due anni prima di essere nuovamente messe in commercio durante i quali:
 - i) le piante sensibili erano situate in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure sottoposte ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e

-
- ii) non è stato osservato alcun segno dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi; oppure
 - d. qualora importate conformemente al punto 1 lettera c della presente appendice, sono state coltivate dal momento dell'importazione in Svizzera o dell'introduzione nella Comunità in un luogo di produzione durante un periodo di almeno un anno prima di essere nuovamente messe in commercio, durante il quale:
 - i) le piante sensibili erano situate in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure sottoposte ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e
 - ii) non è stato osservato alcun segno dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.

Sezione 6

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata (Potato spindle tuber viroid)

I

Ai fini della presente sezione, si intende per:

- a. *vegetali*: vegetali del genere *Brugmansia* Pers. *spp.* e della specie *Solanum jasminoides* Paxton destinati alla piantagione, comprese le sementi;
- b. *Comunità*: Stati membri della Comunità europea, tranne i loro territori d'oltremare;
- c. *Paesi terzi*: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea, tuttavia compresi i territori d'oltremare degli Stati membri della Comunità.

II

Possono essere importati solo i vegetali:

- a. che soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto 1 dell'appendice della presente sezione; e
- b. che al momento dell'ingresso in Svizzera o nella Comunità sono sottoposti a un controllo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza del viroide del potato spindle tuber viroid e ne sono dichiarati indenni.

III

I vegetali prodotti in Svizzera o nella Comunità o importati da Paesi terzi conformemente al paragrafo II possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano le condizioni di cui al punto 2 dell'appendice della presente sezione.

IV

L'UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell'organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all'UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

V

Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

Appendice della sezione 6

1. Esigenze specifiche relative all'importazione

Fermo restando quanto disposto dall'allegato 3 parte A punto 13 OPV, i vegetali originarie di paesi terzi saranno accompagnate dal certificato di cui all'articolo 8 OPV il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali provengono e sono state coltivate ininterrottamente in un luogo di produzione tra quelli definiti dalla Norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5 della FAO (di seguito «luogo di produzione»), registrato e sorvegliato dall'organismo fitosanitario ufficiale del paese d'origine,

- a. in paesi in cui il viroide del potato spindle tuber viroid è assente; o
- b. in una zona definita dall'organismo fitosanitario ufficiale del paese d'origine ai sensi delle ISPM (norme internazionali per le misure fitosanitarie) indenne da organismi nocivi. Il nome della zona indenne va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure
- c. in cui tutti i lotti delle piante specificate siano stati controllati e trovati esenti del , prima del trasporto; oppure
- d. in cui tutte le piante madri delle partite sono state controllate e trovate esenti dell'potato spindle tuber viroid, prima del trasporto delle piante. Dopo l'ispezione, le condizioni di cultura sono tali che le piante madri associate e le piante specificate resteranno esenti dal viroide del potato spindle tuber viroid prima del trasporto.

2. Condizioni relative alla messa in commercio

Tutti i vegetali originari della Svizzera, della Comunità o importati conformemente al paragrafo I della presente sezione, escluse piccole quantità di piante usate personalmente dal proprietario o dal destinatario a scopo non commerciale purché non esistano rischi di diffusione del potato spindle tuber viroid, possono essere messi in commercio solo se scortati dal passaporto delle piante di cui all'allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli articoli 20–22 OPV e se sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento dell'importazione in Svizzera o dell'introduzione nella Comunità in un luogo di produzione:

- a. in un Paese in cui il potato spindle tuber viroid è assente;
- b. che il servizio fitosanitario nazionale ha riconosciuto indenne conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- c. in cui tutte le partite sono state controllate e trovate esenti dal viroide del potato spindle tuber viroid, prima dello spostamento; oppure

- d. in cui tutte le piante madri associate delle partite sono state controllate e trovate esenti dal viroide del potato spindle tuber viroid, prima dello spostamento delle partite. Dopo l'ispezione, le condizioni di crescita sono tali che le piante madri associate e le piante specificate resteranno esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata prima dello spostamento.

Sezione 7

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell

I

Ai fini della presente sezione, si intende per:

- a. *vegetali*: vegetali del genere *Pinus* L. e *Pseudotsuga menziesii*, destinati alla piantagione, compresi le sementi e i coni utilizzati ai fini della moltiplicazione;
- b. *organismo*: *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell;
- c. *luogo di produzione*: un terreno o un insieme di campi gestito come singola unità di produzione di vegetali (un luogo di produzione può comprendere siti di produzione gestiti separatamente a fini fitosanitari) o un'estensione forestale delimitata;
- d. *Comunità*: Stati membri della Comunità europea, tranne i loro territori d'oltremare;
- e. *Paesi terzi*: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea, tuttavia compresi i territori d'oltremare degli Stati membri della Comunità.

II

Sono vietate l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo.

III

Possono essere importati solo i vegetali:

- a. che soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto 1 dell'appendice della presente sezione; e
- b. che al momento dell'ingresso in Svizzera o nella Comunità sono sottoposti a un controllo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza dell'organismo nocivo e ne sono dichiarati indenni.

IV

I vegetali prodotti in Svizzera o nella Comunità o importati da Paesi terzi conformemente al paragrafo III possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano le condizioni di cui al punto 2 dell'appendice della presente sezione.

V

L'UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell'organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all'UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

VI

Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

Appendice della sezione 7

1. Esigenze specifiche relative all'importazione

Fermo restando quanto disposto dall'allegato 3 parte A punto 1 e dall'allegato 4 parte A sezione I punti 8.1, 8.2, 9 e 10 OPV, i vegetali originari di Paesi terzi devono essere scortati dal certificato di cui all'articolo 8 OPV il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali provengono da un luogo di produzione registrato e controllato dal servizio fitosanitario nazionale nel Paese d'origine e:

- a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un Paese in cui non è nota la presenza dell'organismo; o
- b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da organismi nocivi stabilita dal servizio fitosanitario nazionale del Paese d'origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome della zona indenne da organismi nocivi è menzionato nella rubrica «Luogo d'origine»; o
- c. sono originari di un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun segno dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati nei due anni precedenti l'esportazione o immediatamente prima dell'esportazione.

2. Condizioni relative alla messa in commercio

Fermo restando quanto disposto dall'allegato 4 parte A sezione II punti 4 e 5 e dall'allegato 5 parte A sezione I punto 2.1 OPV, tutti i vegetali originari della Svizzera, della Comunità o importati conformemente al paragrafo III della presente sezione, escluse piccole quantità di piante usate personalmente dal proprietario o dal destinatario a scopo non commerciale purché non esistano rischi di diffusione dell'organismo nocivo, possono essere messi in commercio solo se scortati dal passaporto delle piante di cui all'allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli articoli 20–22 OPV e se:

- a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento dell'importazione in Svizzera o dell'introduzione nella Comunità in un luogo di produzione di uno Stato membro in cui non è nota la presenza dell'organismo; o
- b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento dell'importazione in Svizzera o dell'introduzione nella Comunità in un luogo di produzione situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita dal servizio fitosanitario nazionale del Paese d'origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; o
- c. sono originari di un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun segno dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati nei due anni precedenti la messa in commercio o immediatamente prima dello spostamento.

Sezione 8

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster)

I

Ai fini della presente sezione, si intende per:

- a. *piante specificate*: vegetali destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, di *Acer* spp., *Aesculus hippocastanum*, *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Citrus* spp., *Corylus* spp., *Fagus* spp., *Lagerstroemia* spp., *Malus* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Prunus* spp., *Pyrus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp;
- b. *luogo di produzione*: luogo di produzione definito dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5 della FAO «Glossario dei termini fitosanitari», ovvero un terreno o un insieme di campi gestito come singola unità di produzione di vegetali (un luogo di produzione può comprendere siti di produzione gestiti separatamente a fini fitosanitari);
- c. *Comunità*: Stati membri della Comunità europea, tranne i loro territori d'oltremare;
- d. *Paesi terzi*: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità, tuttavia compresi i territori d'oltremare degli Stati membri della Comunità.

II

Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 5 capoverso 1, 9 capoverso 1 e 23 capoverso 1 OPV, le piante specificate importate da Paesi terzi dove *Anoplophora chinensis* (Forster) è notoriamente presente possono essere introdotte in Svizzera solo se:

- a. soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto I dell'appendice della presente sezione; e
- b. al momento dell'ingresso in Svizzera o nella Comunità sono sottoposte a un controllo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza di *Anoplophora chinensis* (Forster) e non è stato osservato alcun segno di tale organismo.

III

Qualora le piante specificate siano importate dalla Comunità, va appurato se sono originarie di zone delimitate dove *Anoplophora chinensis* (Forster) è notoriamente presente. In caso affermativo esse possono essere introdotte solo se:

- a. provengono da zone delimitate ai sensi della decisione 2008/840/CE della Commissione del 7 novembre 2008³;

³ GUL 300, 11.11.2008, pag. 36.

- b. soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto II dell'appendice della presente sezione.

IV

¹ Le piante specificate importate conformemente al paragrafo II da Paesi terzi dove *Anoplophora chinensis* (Forster) è notoriamente presente possono essere messe in commercio solo se soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto III numero 1 dell'appendice della presente sezione.

² Le piante specificate originarie di zone delimitate all'interno della Comunità, definite conformemente al paragrafo III lettera a, possono essere messe in commercio solo se soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto III numero 2 dell'appendice della presente sezione.

V

L'UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini volte a riscontrare la presenza di *Anoplophora chinensis* (Forster) sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell'organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all'UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

VI

Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2011.

Appendice della sezione 8

I. Esigenze specifiche relative all'importazione di piante specificate originarie di Paesi terzi

1. Fermo restando quanto disposto dall'allegato 3 parte A punti 9, 9.2 e 18 OPV e dall'allegato 4 parte A sezione I punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 e 46 OPV, le piante specificate originarie di Paesi terzi in cui l'*Anoplophora chinensis* (Forster) è notoriamente presente devono essere scortate dal certificato di cui all'articolo 8 capoverso 1 OPV, il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali:
 - a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome di tale zona è menzionato nella rubrica «luogo di origine»; oppure
 - b. sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati, in un luogo di produzione riconosciuto indenne dall'*Anoplophora chinensis* (Forster) conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie applicabili in materia:
 - i) che è registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine, e
 - ii) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per riscontrare la presenza di *Anoplophora chinensis* (Forster), effettuate in momenti opportuni, le quali non hanno rivelato alcun segno di tale organismo, e
 - iii) dove i vegetali sono stati coltivati in un sito:
 - a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Anoplophora chinensis* (Forster), o
 - in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km in cui sono effettuate annualmente indagini ufficiali per riscontrare la presenza di *Anoplophora chinensis* (Forster) in momenti opportuni. Nel caso in cui siano riscontrati segni di *Anoplophora chinensis* (Forster), vengono immediatamente prese misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo, e
 - iv) in cui immediatamente prima dell'esportazione, le partite sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale meticolosa per riscontrare la presenza di *Anoplophora chinensis* (Forster), in particolare alle radici e al fusto dei vegetali. Se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.
2. Le piante specificate importate conformemente al numero 1 vengono ispezionate meticolosamente sul luogo d'importazione di cui all'articolo 9 OPV o in un altro luogo adeguato ai sensi dell'articolo 10 capoverso 5 OPV. I metodi d'ispezione applicati assicurano il rilevamento di eventuali segni di *Anoplophora chinensis* (Forster), in particolare alle radici e al fusto dei

vegetali. Se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo. Se le piante specificate soddisfano le esigenze specifiche relative all'importazione, l'Ufficio federale dell'agricoltura rilascia un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 OPV.

II. Esigenze specifiche relative all'importazione di piante specificate originarie di zone delimitate all'interno della Comunità

Le piante specificate originarie di zone delimitate ai sensi del paragrafo III possono essere importate solo se sono scortate da un passaporto delle piante CE allestito e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione del 3 dicembre 1992⁴ e se, prima di essere messe in commercio, sono state coltivate per un periodo di almeno due anni in un luogo di produzione:

- i) che è registrato conformemente alla direttiva 92/90/CEE della Commissione del 3 novembre 1992⁵; e
- ii) che è stato sottoposto annualmente a due ispezioni ufficiali meticolose per riscontrare la presenza di *Anoplophora chinensis* (Forster), effettuate in momenti opportuni, le quali non hanno rivelato alcun segno di tale organismo; se del caso, tali ispezioni includono un campionamento distruttivo; e
- iii) dove i vegetali sono stati coltivati in un sito:
 - a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Anoplophora chinensis* (Forster), o
 - in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km in cui sono effettuate annualmente indagini ufficiali per riscontrare la presenza di *Anoplophora chinensis* (Forster) in momenti opportuni. Nel caso in cui siano riscontrati segni di *Anoplophora chinensis* (Forster), vengono immediatamente prese misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo.

III. Condizioni relative alla messa in commercio

1. Le piante specificate, importate da Paesi terzi dove *Anoplophora chinensis* (Forster) è notoriamente presente, possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto delle piante di cui al punto I numero 2 della presente appendice o da un passaporto sostitutivo conformemente all'articolo 22 OPV.
2. Le piante specificate importate da zone delimitate all'interno della Comunità definite ai sensi del paragrafo III possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto delle piante CE di cui al punto II o da un passaporto sostitutivo conformemente all'articolo 22 OPV.

⁴ GU L 4, 08.01.1993, pag. 22.

⁵ GU L 344, 26.11.1992, pag. 38.

Allegato 26
(art. 2)

Sezione 1

Importazione di vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

I

L'importazione di vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Giappone necessita di un'autorizzazione. Quest'ultima viene rilasciata dall'UFAG su presentazione di una domanda, se il richiedente dispone di un locale idoneo alla quarantena di cui al punto 10 dell'appendice della presente sezione.

II

I vegetali suddetti devono soddisfare le condizioni fissate nell'appendice della presente sezione, oltre o in deroga ai requisiti previsti nell'allegato 1, nell'allegato 2 e nell'allegato 4 parte A, sezione I, punto 43 OPV.

III

Il regime d'autorizzazione è applicabile durante i periodi seguenti:

| Vegetali | Periodi |
|----------------------|--|
| <i>Chamaecyparis</i> | fino al 31 dicembre 2010 |
| <i>Juniperus</i> | dal 1° novembre 2008 al 31 marzo 2009 dal 1° novembre 2009 al 31 marzo 2010 |
| <i>Pinus</i> | fino al 31 dicembre 2010 |

IV

Le presenti disposizioni sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

⁶ Aggiornato dal n. I dell'O dell'UFAG del 10 feb. 2005 (RU **2005** 1121), dal n. I lett. b dell'O dell'UFAG del 1° ott. 2008 (RU **2008** 4521) e dal n. I dell'O dell'UFAG del 3 feb. 2010, in vigore dal 15 feb. 2010 (RU **2010** 537).

Appendice della sezione 1

Disposizioni specifiche applicabili ai vegetali originari del Giappone che beneficiano dell'autorizzazione di cui al paragrafo I della presente sezione

1. I vegetali devono essere piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere *Chamaecyparis* Spach, del genere *Juniperus* L. o, nel caso del genere *Pinus* L., interamente della specie *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. (*Pinus pentaphylla* Mayr), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie *Pinus* diversa da *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. In quest'ultimo caso, il portinnesto non deve presentare germogli.
2. Il numero complessivo dei vegetali non deve superare i quantitativi stabiliti dal Servizio fitosanitario federale, tenuto conto dei locali disponibili per la quarantena.
3. Prima dell'esportazione verso la Svizzera, i vegetali devono essere coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti, sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. L'elenco annuale dei vivai riconosciuti deve essere messo a disposizione dell'UFAG entro il 31 ottobre di ogni anno. In detti elenchi deve figurare il numero dei vegetali prodotti in ciascun vivaio, nella misura in cui essi siano ritenuti adatti alla spedizione verso la Svizzera, alle condizioni previste dalla presente sezione.
4. Per quanto concerne vegetali di *Juniperus*, i vegetali dei generi *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Juniperus* L., *Malus* Mill., *Photinia* Ldl. e *Pyrus* L., prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, debbono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza di eventuali organismi nocivi. Per quanto concerne i vegetali di *Chamaecyparis* e di *Pinus*, i vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach e *Pinus* L. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze devono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza di eventuali organismi nocivi.

Gli organismi nocivi considerati sono:

- a. per i vegetali di *Juniperus*:
 - i) *Aschistonyx eppoi* Inouye;
 - ii) *Gymnosporangium asiaticum* Miyabe ex Yamada e *Gymnosporangium yamadai* Miyabe ex Yamada;
 - iii) *Oligonychus perditus* Pritchard et Baker;
 - iv) *Popillia japonica* Newman;
 - v) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera;

- b. per i vegetali di *Chamaecyparis*:
 - i) *Popillia japonica* Newman;
 - ii) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera;
- c. per i vegetali di *Pinus*:
 - i) *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner & Buehrer) Nickle *et al.*;
 - ii) *Cercoseptoria pini-densiflorae* (Hori & Nambu) Deighton;
 - iii) *Coleosporium paederiae*;
 - iv) *Coleosporium phellodendri* Komr;
 - v) *Cronartium quercuum* (Berk.) Miyabe ex Shirai;
 - vi) *Dendrolimus spectabilis* Butler;
 - vii) *Monochamus* spp. (specie non europee);
 - viii) *Peridermium kurilense* Dietel;
 - ix) *Popillia japonica* Newman;
 - x) *Thecodiplosis japonensis* Uchida & Inouye;
 - xi) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera.

Durante queste ispezioni i vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi sopra menzionati. I vegetali infetti debbono essere eliminati. Quelli rimanenti debbono essere sottoposti a un trattamento adeguato.

- 5. I casi in cui è stata constatata la presenza di organismi nocivi menzionati al punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente allo stesso punto 4, devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione dell'UFAG, ove questo ne faccia richiesta. L'accertamento della presenza di uno qualsiasi degli organismi indicati al punto 4 implica per il vivaio in causa la perdita dello status di cui al punto 3. L'UFAG ne deve essere informato immediatamente. In tal caso il riconoscimento può essere rinnovato solamente l'anno successivo.
- 6. I vegetali destinati ad essere spediti in Svizzera devono, almeno nel periodo indicato al punto 3:
 - a. essere stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra o su di un pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui;
 - b. essere risultati esenti, nel corso delle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi indicati allo stesso punto 4 e ad essi non debbono essere state applicate le misure di cui al punto 5;
 - c. se appartengono al genere *Pinus* L. e in caso di innesto su un portinnesto di una specie di *Pinus* diversa da *Pinus parviflora* Sieb. & amp; Zucc., avere un portinnesto ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto sano;
 - d. devono recare ciascuno un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo ufficiale di protezione dei vegetali del Giappone, che consenta di identificare il vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura.

7. L'organismo ufficiale di protezione dei vegetali del Giappone garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.
8. I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso (in appreso denominato «il materiale») sono scortati da un certificato fitosanitario rilasciato in Giappone conformemente all'articolo 8 OPV, attestante che le condizioni relative all'importazione di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza, in particolare l'assenza degli organismi nocivi considerati, nonché i requisiti di cui ai punti da 1 a 7 sono rispettati.

Sul certificato devono figurare:

- a. il nome o i nomi del vivaio o dei vivai riconosciuti;
 - b. i marchi di cui al punto 6, nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e dell'anno d'invasatura;
 - c. l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;
 - d. nella voce «Dichiarazione supplementare» la frase «La presente partita è conforme ai requisiti di cui all'allegato 2, sezione 1 dell'ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004».
9. Le domande d'autorizzazione all'importazione devono essere inoltrate all'UFAG almeno 30 giorni prima di introdurre materiale in Svizzera, indicando:
 - a. il tipo di materiale;
 - b. il quantitativo;
 - c. la data dichiarata d'importazione;
 - d. il luogo ufficialmente riconosciuto nel quale saranno tenuti i vegetali durante il periodo di quarantena all'importazione di cui al punto 10.

Gli importatori devono essere ufficialmente informati, prima dell'introduzione del materiale, delle condizioni specificate ai punti da 1 a 12.

10. Prima che venga immesso in commercio, il materiale deve essere sottoposto, all'atto dell'importazione, ad un periodo di quarantena ufficiale non inferiore a tre mesi di ripresa vegetativa e comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) nel caso dei vegetali di *Juniperus* e risulta, durante tale periodo di quarantena, esente dagli organismi nocivi di cui trattasi. Particolare attenzione sarà prestata per mantenere, per ciascun vegetale, il marchio di cui al punto 6 lettera d.
11. La quarantena ufficiale di cui al punto 10 deve:
 - a. essere effettuata sotto il controllo del Servizio fitosanitario federale;
 - b. essere effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale secondo modalità atte ad eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

- c. comprendere, per ogni elemento del materiale:
 - i) esami visivi, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per individuare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;
 - ii) esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi.
- 12. Le partite contenenti materiale che, durante la quarantena di cui al punto 10, non è stato trovato esente dagli organismi nocivi considerati, debbono essere immediatamente distrutte sotto controllo ufficiale.
- 13. Tutti i casi di contaminazione da parte degli organismi nocivi considerati che sono stati confermati durante la quarantena all'importazione di cui al punto 10 comportano che il vivaio giapponese in questione perda lo status di cui al punto 3. L'UFAG ne informa senza indugio le autorità del Giappone.
- 14. Il materiale che, all'atto dell'importazione, è stato sottoposto alla quarantena di cui al punto 10 trovato esente durante il periodo di quarantena dagli organismi nocivi considerati e conservato in condizioni appropriate, può essere trasportato all'interno della Svizzera soltanto qualora sia stato rilasciato un passaporto delle piante di cui agli articoli 21 e 22 OPV, conformemente alla pertinenti disposizioni dell'ordinanza suddetta, e tale passaporto sia stato fissato sul materiale, sull'imballaggio o sul veicolo che trasporta il materiale. Il passaporto delle piante deve indicare il nome del Paese d'origine.

Sezione 2

Importazione di vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

I

L'importazione di vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari della Repubblica di Corea necessita di un'autorizzazione. Quest'ultima viene rilasciata dall'UFAG su presentazione di una domanda, se il richiedente dispone di un locale idoneo alla quarantena di cui al punto 10 dell'appendice della presente sezione.

II

I vegetali suddetti devono soddisfare le condizioni fissate nell'appendice della presente sezione, oltre o in deroga ai requisiti previsti nell'allegato 1, nell'allegato 2 e nell'allegato 4 parte A, sezione I, punto 43 OPV.

III

Il regime d'autorizzazione è applicabile durante i periodi seguenti:

| Vegetali | Periodi |
|----------------------|--|
| <i>Chamaecyparis</i> | fino al 31 dicembre 2010 |
| <i>Juniperus</i> | dal 1° novembre 2008 al 31 marzo 2009 dal 1° novembre 2009 al 31 marzo 2010 |
| <i>Pinus</i> | fino al 31 dicembre 2010 |

IV

Le presenti disposizioni sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

Appendice della sezione 2

Disposizioni specifiche applicabili ai vegetali originari della Repubblica di Corea che beneficiano dell'autorizzazione di cui al paragrafo I della presente sezione

1. I vegetali devono essere piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere *Chamaecyparis* Spach, del genere *Juniperus* L. o, nel caso del genere *Pinus* L., interamente della specie *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. (*Pinus pentaphylla* Mayr), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie *Pinus* diversa da *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. In quest'ultimo caso, il portinnesto non deve presentare germogli.
2. Il numero complessivo dei vegetali non deve superare i quantitativi stabiliti dal Servizio fitosanitario federale, tenuto conto dei locali disponibili per la quarantena.
3. Prima dell'esportazione verso la Svizzera, i vegetali devono essere coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti e sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. L'elenco annuale dei vivai riconosciuti deve essere messo a disposizione dell'UFAG entro il 31 ottobre di ogni anno. In detti elenchi deve figurare il numero dei vegetali prodotti in ciascun vivaio, nella misura in cui essi siano ritenuti adatti alla spedizione verso la Svizzera, alle condizioni previste dalla presente sezione.
4. Per quanto concerne vegetali di *Juniperus*, i vegetali dei generi *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Juniperus* L., *Malus* Mill., *Photinia* Ldl. et *Pyrus* L., prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, debbono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza di eventuali organismi nocivi. Per quanto concerne i vegetali di *Chamaecyparis* e di *Pinus*, i vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach e *Pinus* L. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze devono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza di eventuali organismi nocivi.

Gli organismi nocivi considerati sono:

- a. per i vegetali di *Juniperus*:
 - i) *Aschistonyx eppoi* Inouye;
 - ii) *Gymnosporangium asiaticum* Miyabe ex Yamada e *Gymnosporangium yamadae* Miyabe ex Yamada;
 - iii) *Oligonychus perditus* Pritchard et Baker;
 - iv) *Popillia japonica* Newman;
 - v) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera;

- b. per i vegetali di *Chamaecyparis*:
 - i) *Popillia japonica* Newman;
 - ii) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera;
- c. per i vegetali di *Pinus*:
 - i) *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner & Buehrer) Nickle *et al.*;
 - ii) *Cercoseptoria pini-densiflorae* (Hori & Nambu) Deighton;
 - iii) *Coleosporium phellodendri* Komr.;
 - iv) *Coleosporium asterum* (Dietel) Sydow;
 - v) *Coleosporium eupatorii* Arthur;
 - vi) *Cronartium quercuum* (Berk.) Miyabe ex Shirai;
 - vii) *Dendrolimus spectabilis* Butler;
 - viii) *Monochamus* spp. (specie non europee);
 - ix) *Popillia japonica* Newman;
 - x) *Thecodiplosis japonensis* Uchida & Inouye;
 - xi) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera.

Durante queste ispezioni i vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi sopra menzionati. I vegetali infetti debbono essere eliminati. Quelli rimanenti debbono essere sottoposti a un trattamento adeguato.

- 5. I casi in cui è stata constatata la presenza di organismi nocivi menzionati al punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente allo stesso punto 4, devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione dell'UFAG, ove questo ne faccia richiesta. L'accertamento della presenza di uno qualsiasi degli organismi indicati al punto 4 implica per il vivaio in causa la perdita dello status di cui al punto 3. L'UFAG ne deve essere informato immediatamente. In tal caso il riconoscimento può essere rinnovato solamente l'anno successivo.
- 6. I vegetali destinati ad essere spediti in Svizzera devono, almeno nel periodo indicato al punto 3:
 - a. essere stati posti, perlomeno negli ultimi due anni precedenti la spedizione, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra o su di un pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui;
 - b. essere risultati esenti, nel corso delle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi indicati allo stesso punto 4 e ad essi non debbono essere state applicate le misure di cui al punto 5;
 - c. se appartengono al genere *Pinus* L. e sono innestati su un soggetto della specie di *Pinus* diversa da *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc., debbono avere un portinnesto ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto sano;
 - d. devono recare ciascuno un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo ufficiale di protezione dei vegetali della Repubblica di Corea, che consenta di identificare il vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura.

7. L'organismo ufficiale di protezione dei vegetali della Repubblica di Corea garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.
8. I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso (in appreso denominato «il materiale») sono scortati da un certificato fitosanitario rilasciato nella Repubblica di Corea conformemente all'articolo 8 OPV, attestante che le condizioni relative all'importazione di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza, in particolare l'assenza degli organismi nocivi considerati, nonché i requisiti di cui ai punti da 1 a 7 sono rispettati.
Sul certificato devono figurare:
 - a. il nome o i nomi del vivaio o dei vivai riconosciuti;
 - b. i marchi di cui al punto 6, nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e dell'anno d'invasatura;
 - c. l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;
 - d. nella voce «Dichiarazione supplementare» la frase «La presente partita è conforme ai requisiti di cui all'allegato 2, sezione 1 dell'ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004».
9. Le domande d'autorizzazione all'importazione devono essere inoltrate all'UFAG almeno 30 giorni prima di introdurre materiale in Svizzera, indicando:
 - a. il tipo di materiale;
 - b. il quantitativo;
 - c. la data dichiarata d'importazione;
 - d. il luogo ufficialmente riconosciuto nel quale saranno tenuti i vegetali durante il periodo di quarantena all'importazione di cui al punto 10.Gli importatori devono essere ufficialmente informati, prima dell'introduzione del materiale, delle condizioni specificate ai punti da 1 a 12.
10. Prima che venga immesso in commercio, il materiale deve essere sottoposto, all'atto dell'importazione, ad un periodo di quarantena ufficiale non inferiore a tre mesi di ripresa vegetativa e comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) nel caso dei vegetali di *Juniperus* e risultare, durante tale periodo di quarantena, esente dagli organismi nocivi di cui trattasi. Particolare attenzione sarà prestata per mantenere, per ciascun vegetale, il marchio di cui al punto 6 lettera d.
11. La quarantena ufficiale di cui al punto 10 deve:
 - a. essere effettuata sotto il controllo del Servizio fitosanitario federale;
 - b. essere effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale secondo modalità atte ad eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

- c. comprendere, per ogni elemento del materiale:
 - i) esami visivi, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per individuare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;
 - ii) esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi.
- 12. Le partite contenenti materiale che, durante la quarantena di cui al punto 10, non è stato trovato esente dagli organismi nocivi considerati, debbono essere immediatamente distrutte sotto controllo ufficiale.
- 13. Tutti i casi di contaminazione da parte degli organismi nocivi considerati che sono stati confermati durante la quarantena di cui al punto 10 comportano che il vivaio coreano in questione perda lo status di cui al punto 3. L'UFAG ne informa senza indugio le autorità della Repubblica di Corea.
- 14. Il materiale che è stato sottoposto alla quarantena di cui al punto 10, trovato esente durante il periodo di quarantena dagli organismi nocivi considerati e conservato in condizioni appropriate, può essere rimesso in circolazione soltanto qualora sia stato rilasciato un passaporto delle piante di cui agli articoli 21 e 22 OPV, conformemente alla pertinenti disposizioni dell'ordinanza suddetta, e tale passaporto sia stato fissato sul materiale, sull'imballaggio o sul veicolo che trasporta il materiale. Il passaporto delle piante deve indicare il nome del Paese d'origine.

Sezione 3

Importazione di patate destinate al consumo originarie dell'Egitto per la campagna 2010

I

Ai fini della presente sezione, si intende per:

- a. *patate*: tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo;
- b. *Pseudomonas*: *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith [syn.: *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*];
- c. *decisione europea*: decisione 2004/4/CE della Commissione del 22 dicembre 2003⁷ che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto, modificata da ultimo dalla decisione 2009/839/CE del 13 novembre 2009⁸;
- d. *direttiva europea*: direttiva 98/57/CE del Consiglio del 20 luglio 1998⁹ concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*;
- e. *Comunità*: Stati membri della Comunità europea;
- f. *bacino*: unità irrigua;
- g. *settore*: unità amministrativa già costituita, comprendente un gruppo di bacini;
- h. *zona indenne da organismi nocivi riconosciuta*: settore o bacino, indenne ai sensi della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 della FAO «Condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi», riconosciuto tale rispetto a *Pseudomonas* dalla Comunità ai sensi della decisione europea e identificato con un codice individuale ufficiale.

II

¹ L'importazione di patate originarie dell'Egitto necessita di un'autorizzazione.

² L'UFAG rilascia l'autorizzazione su presentazione di una domanda unicamente:

- a. per partite superiori a 25 tonnellate;
- b. per patate provenienti da zone indenni da organismi nocivi riconosciute dalla Comunità e conformi alle esigenze di cui all'appendice della presente sezione; e
- c. se il richiedente s'impegna a rispettare le disposizioni previste nella presente sezione che lo riguardano, in particolare quelle di cui ai punti 1 lettera c, 2, 3 e 5, lettera b dell'appendice.

⁷ GUL 2, 06.01.2004, pag. 50.

⁸ GUL 301, 17.11.2009, pag. 52.

⁹ GUL 235, 21.08.1998, pag. 1.

III

¹ Possono essere liberate per l'utilizzo previsto al paragrafo I lettera a solo le partite:

- a. costituite da patate che hanno soddisfatto tutte le condizioni definite al punto 1 dell'appendice della presente sezione: e
- b. che al loro ingresso in Svizzera sono state oggetto di un controllo fitosanitario approfondito, in seguito al quale le patate esaminate sono risultate indenni da organismi nocivi particolarmente pericolosi, segnatamente da *Pseudomonas*,

² Se, in seguito agli esami di cui ai punti 2 lettere a–c o 3 dell'appendice della presente sezione, partite di patate risultano contaminate da *Pseudomonas*, sono applicabili le misure descritte al punto 2 lettera d.

IV

¹ Le zone, per le quali una partita introdotta in Svizzera o nella Comunità ai sensi della decisione europea è risultata contaminata da *Pseudomonas*, sottostanno alla disposizioni previste al punto 5 lettera b e, se del caso, lettera c.

² Indipendentemente dal loro Paese di destinazione dal momento che si tratta di partite di patate introdotte in Svizzera o nella Comunità ai sensi della decisione europea, la deroga al divieto d'importazione di cui alla presente sezione cessa di applicarsi non appena siano state intercettate sei partite di patate in seguito all'individuazione di tuberi contaminati da *Pseudomonas* e sia stato stabilito che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle zone indenni da organismi nocivi in Egitto o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non siano state sufficienti a prevenire il rischio di introduzione di *Pseudomonas* in Svizzera e/o nella Comunità.

V

Le presenti disposizioni sono riesaminate al più tardi entro il 20 dicembre 2010.

Appendice della sezione 3

Disposizioni applicabili alle patate originarie dell'Egitto che beneficiano dell'autorizzazione prevista dal paragrafo II della presente sezione

Oltre alle esigenze applicabili alle patate fissate negli allegati 1 e 2 parte A e nell'allegato 4 parte A sezione I OPV, ad eccezione di quelle previste ai sensi dell'allegato 4 parte A sezione I punto 25.8, devono essere rispettate le misure seguenti:

1. a. le patate sono state prodotte in Egitto in campi situati in una zona indenne da organismi nocivi riconosciuta;
- b. le patate di cui al punto 1 lettera a sono state, in Egitto:
 - i) ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una zona indenne da organismi nocivi riconosciuta e che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali secondo il sistema di prove stabilito nella direttiva europea e sono risultate indenni da *Pseudomonas* in tali analisi,
 - ii) sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo, per individuare eventuali sintomi causati da *Pseudomonas* e sono risultate esenti da questi sintomi nel corso di tali ispezioni; immediatamente prima della raccolta, un campione di 500 tuberi per 5 *feddan* (=2,02 ettari) o 200 tuberi per *feddan* (=0,41 ettari) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli è prelevato per effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un'ispezione visiva di tuberi tagliati allo scopo di individuare eventuali sintomi causati da *Pseudomonas*, ed è dichiarato esente da questi sintomi in tali ispezioni,
 - iii) trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella Comunità o in Svizzera durante la campagna di esportazione 2009/2010 e, al loro arrivo in questi centri di condizionamento:
 - accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui al punto 1 lettera a; tali documenti sono conservati presso il centro di condizionamento sino al termine della campagna
 - sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi causati da *Pseudomonas* e dichiarate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10 per cento di sacchi e di 40 tuberi ispezionati per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50 per cento di sacchi e di 40 tuberi ispezionati per sacco per i sacchi da 1 o 1,5 tonnellate. Anteriormente al rilascio della prima autorizzazione per l'importazione di patate originarie dell'Egitto viene trasmesso

- all'UFAG l'elenco degli esportatori registrati ufficialmente compilato dalle competenti autorità egiziane
- sottoposte a controllo ufficiale dal loro arrivo nel centro di condizionamento fino all'imballaggio in sacchi sigillati come indicato al punto 1 lettera b punto x) della presente appendice;
 - iv) dopo il condizionamento nei sacchi nel centro di condizionamento, sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi causati da *Pseudomonas* e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2 per cento di sacchi per ciascuna partita e di 30 tuberi ispezionati per sacco,
 - v) immediatamente prima dell'esportazione verso la Svizzera, sottoposte a ispezione presso il porto di spedizione su un campione di 400 tuberi provenienti da ciascuna zona indenne e prelevati da almeno 10 sacchi per zona indenne,
 - vi) sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna partita; nel corso della campagna di esportazione occorre prelevare almeno un campione per ciascun bacino o settore rappresentato nella partita, e comunque non meno di 5 campioni, che devono essere sottoposti ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove stabilito nella direttiva europea e risultare indenni da *Pseudomonas* in tali analisi,
 - vii) oggetto di un avviso ufficiale di sospensione di ulteriori trattamenti durante la preparazione per la spedizione verso la Svizzera dal relativo bacino, qualora le ispezioni o le prove di cui ai punti ii) – vi) della presente appendice rivelino la presenza sospetta di *Pseudomonas*, sino a quando non viene smentito ogni sospetto d'infezione. Contestualmente al suddetto avviso ufficiale di sospensione, viene designata una zona cuscinetto intorno al bacino relativo alla presenza sospetta dell'infezione, a meno che non vi sia una barriera fisica naturale (il deserto nel caso dei pivot). Non vengono esportate patate dalla relativa zona cuscinetto sino a quando non viene smentito ogni sospetto d'infezione. Le dimensioni della zona cuscinetto sono fissate in funzione del rischio di un'ulteriore diffusione di *Pseudomonas* al di fuori della suddetta zona indenne. Le informazioni sull'identificazione del suddetto bacino e della relativa zona cuscinetto mediante i numeri di codice individuale ufficiale, come pure i risultati definitivi dell'analisi, sono comunicati immediatamente alla Commissione e all'UFAG,
 - viii) raccolte, manipolate e insaccate separatamente, compresa l'utilizzazione normalmente separata di macchinari, bacino per bacino, ove possibile, e in ogni caso per zona quale zona indenne da organismi nocivi riconosciuta,
 - ix) preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona quale zona indenne da organismi nocivi riconosciuta,

- x) chiaramente etichettate su ciascun sacco sigillato, sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute e del numero del lotto corrispondente,
 - xi) scortate dal certificato fitosanitario ufficiale di cui all'articolo 8 OPV, con indicazione del numero del lotto nella rubrica «Marchi di riconoscimento» nonché del numero di codice ufficiale di cui al punto x) nella rubrica «Dichiarazione supplementare». Vanno parimenti indicati, nella stessa rubrica, il numero del lotto dal quale è stato prelevato un campione ai fini specificati al punto 1 lettera b punto vi) della presente appendice, come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate,
 - xii) esportate da un esportatore registrato ufficialmente e figurante nell'elenco di cui al punto 1 lettera b punto iii), 2° trattino della presente appendice, il cui nome o marchio è indicato su ogni lotto;
- c. l'UFAG e gli organismi incaricati della realizzazione del controllo fitosanitario approfondito di cui al paragrafo II capoverso 2 lettera b hanno ricevuto notifica preventiva della probabile data di arrivo dei lotti di patate nonché delle loro quantità;
- 2.
- a. i controlli fitosanitari approfonditi di cui al paragrafo II capoverso 2 lettera b consistono principalmente nell'ispezione di campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della partita o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni porzione di 25 tonnellate o relativa frazione di questa quantità;
 - b. ogni lotto della partita rimane sotto controllo ufficiale e non può essere messo in commercio né utilizzato fintanto che non sia accertato che gli esami suddetti non hanno rivelato né fatto sospettare la presenza di *Pseudomonas*. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici o sintomi che facciano sospettare l'infezione, tutti gli altri lotti della partita e i lotti di altre partite provenienti dalla stessa zona restano sotto controllo ufficiale fintanto che la presenza di *Pseudomonas* in tale lotto non sia stata confermata o smentita;
 - c. nel caso in cui durante i controlli siano riscontrati sintomi tipici o sintomi che facciano sospettare l'infezione, la conferma o la smentita della presenza di *Pseudomonas* è determinata conformemente al sistema di prova di cui al punto 1 lettera b punto vi) della presente appendice;
 - d. nel caso in cui la presenza di *Pseudomonas* è confermata, sono prese le seguenti misure:
 - i) le patate del lotto da cui è stato prelevato il campione sono distrutte a carico dell'importatore, sotto il controllo dell'UFAG,
 - ii) tutti i lotti rimanenti della partita provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente al punto 3;
- 3.
- a. i controlli fitosanitari approfonditi di cui al punto 2 prevedono inoltre analisi intese ad individuare un'infezione latente conformemente al sistema di cui al punto 1 lettera b punto vi) della presente appendice su

campioni prelevati da ciascuna zona riconosciuta indenne: nel corso della campagna d'esportazione occorre prelevare almeno un campione proveniente da un settore o da un bacino di ogni zona riconosciuta indenne, ad un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto; il campione scelto per l'individuazione di infezioni latenti è altresì sottoposto all'esame dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate l'estratto residuo di patata;

- b. ogni lotto da cui sono stati prelevati campioni resta sotto controllo ufficiale e non può essere utilizzato né messo in commercio fintanto che non sia accertato che l'analisi suddetta non ha confermato la presenza di *Pseudomonas*;
4. nel caso in cui la presenza di *Pseudomonas* è sospettata o confermata, l'UFAG lo notifica immediatamente all'Egitto e alla Commissione europea; la notifica di una presenza sospetta è effettuata sulla base di un risultato positivo di una prova di screening rapido secondo quanto stabilisce l'allegato II sezione I punto 1 e sezione II, o di una prova di screening secondo quanto stabilito all'allegato II sezione I punto 2 e sezione III del sistema di prove di cui al punto 1 lettera b punto vi) della presente appendice;
 5.
 - a. l'UFAG provvede affinché gli siano trasmesse le informazioni concernenti le modalità e i risultati delle ispezioni visive di cui al punto lettera b) punti ii – v), nonché delle analisi di cui al punto 1 lettera b) punto vi). Previa consultazione della Commissione europea, l'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute è convalidato in funzione di tali risultati e delle constatazioni effettuate in applicazione dei punti 2 e 3;
 - b. per quanto riguarda la notifica di un caso sospetto effettuata ai sensi del punto 4, l'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute viene modificato con la pubblicazione di un avviso di sospensione delle esportazioni in Svizzera di patate correlate alla notifica suddetta in provenienza dal bacino della zona indenne da organismi nocivi riconosciuta in questione fino a quando non vengano confermati o smentiti i risultati sulla sospetta presenza di *Pseudomonas*;
 - c. una volta ricevuta la notifica del suddetto elenco modificato di zone indenni da organismi nocivi riconosciute, le autorità egiziane designano una zona cuscinetto conformemente al punto 1 lettera b punto vii). Le informazioni relative all'identificazione della suddetta zona cuscinetto con i numeri di codice ufficiale individuale vengono comunicate immediatamente all'UFAG. In mancanza di tali informazioni entro tre giorni lavorativi della presenza sospetta, l'UFAG, previa consultazione della Commissione europea, modifica l'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute escludendo ogni esportazione per il rimanente periodo della campagna di importazione dall'intero settore nel quale si situa il bacino relativo alla suddetta notifica di presenza sospetta.